COMUNE DI FLERO

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

INDICE

Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Definizione della Ludopatia o Disturbo da Gioco d'Azzardo
Art. 3. Finalità, obiettivi e principi informatori
Art. 4. Orari di esercizio delle attività
Art. 5. Misure di contenimento del fenomeno
Art. 6. Sanzioni

Art.1
Ambito di applicazione del Regolamento.

1. Il presente Regolamento detta la disciplina comunale in materia di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art.110, comma 6, del r.d.773/1931 (TULPS).

Art.2
Definizione della Ludopatia o Disturbo da Gioco d'Azzardo.

1. La Ludopatia o Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) è una vera e propria patologia che rende incapaci di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse in denaro.

Art.3
Finalità ed obiettivi del Regolamento

1. L'intento dell'Amministrazione è di rendere consapevoli i cittadini di come, ad un comportamento iniziale di tipo compulsivo, spesso segua una vera e propria dipendenza patologica da gioco. A sostegno di detto intento, l'Amministrazione realizzerà campagne mirate ad informare i cittadini sui danni che derivano dal Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA).
2. L'obiettivo finale è quello di contenere gli effetti pregiudizievoli ingenerati dal gioco d'azzardo lecito. Tali conseguenze, come documentate nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali (DSM V,2013), hanno ricadute:
   - sulla salute pubblica;
   - sull'economia;
   - sulla serenità familiare;
   - sui rapporti interpersonali sia di tipo affettivo che lavorativo;
   - sulla sicurezza urbana e, in generale, sul decoro cittadino (es. accattonaggio, persone senza tetto).
3. Il presente Regolamento persegue i seguenti fini strategici:

a) tutelare le fasce sociali più deboli e vulnerabili, come i minori e gli anziani;
b) contenere i costi socio-economici (es. il ricorso a prestiti usurari a causa del sovra indebitamento con le banche, il potenziale incremento della spesa sanitaria) ed umani (es. autosegregazione dalla vita di relazione ed affettiva);
c) ridurre i danni che il fenomeno è in grado di provocare alla sfera affettiva e lavorativa e alla pacifica convivenza sociale;

4. Le finalità, così come sopra specificate, saranno sottoposte ad un giudizio di bilanciamento tra principi costituzionali e del diritto comunitario. Tra essi, la salvaguardia dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e della libera concorrenza (artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
5. L'Amministrazione si impegna, inoltre, a monitorare gli elementi quali-quantitativi sul fenomeno, in discorso, con cadenza annuale. La raccolta e l'aggiornamento puntuale dei dati consentirà di stabilire, non solo l'incidenza locale del Disturbo da Gioco d'Azzardo, ma pure di adottare le azioni necessarie a contenerlo e/o limitarlo. I dati raccolti, unitamente ad una relazione di analisi, saranno pubblicati ogni anno sul sito istituzionale del Comune.

Art. 4
Orari d'esercizio delle attività lecite di gioco d'azzardo

1. Il Sindaco, con ordinanza, determina gli orari d'apertura e chiusura delle attività di cui al comma 1.
2. L'ordinanza di cui al comma precedente si uniforma ai seguenti criteri:
   - Gli orari imposti non devono essere discriminanti, ossia non devono penalizzare determinate attività commerciali rispetto ad altre;
   - La determinazione delle fasce di apertura e chiusura è ispirata dal proposito di rendere maggiormente gravoso il consumo del gioco nei periodi di tempo, tradizionalmente e culturalmente, dedicati alle relazioni familiari ed affettive.

Art. 5
Altre misure per il contenimento del Disturbo da Gioco d'Azzardo o Ludopatia

1. L'Amministrazione comunale si asterrà dal concedere in locazione/concessione o ad altro titolo il proprio patrimonio immobiliare, qualora tali beni siano utilizzati per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 1.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i contratti, di cui al comma precedente, conterranno una clausola espressa del citato divieto. La violazione di quest'ultima comporterà l'immediato scioglimento unilaterale del contratto.
3. I contratti attivi al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento decadranno alla scadenza del termine originariamente stabilito, qualora gli immobili fossero attualmente utilizzati per le attività di cui all'art. 1.
4. Le ditte alle quali l'Amministrazione abbia affidato la gestione delle affissioni pubblicitarie devono rifiutare le richieste di coloro che intendano promuovere la propria attività di gioco d'azzardo lecito.
5. Su tutto il territorio comunale sono vietati l'uso/installazione di insegne luminose, anche a luce intermittente, all'interno e/o esterno dei locali in cui siano collocati

gli apparecchi da gioco di cui all'art. 1. Le richieste, in tal senso, saranno rigettate dall'Amministrazione comunale.

Art. 6
Sanzioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento spetta: in via principale alla Polizia Locale; è la salva la competenza di tutte le altre Forze di Polizia.
2. Il procedimento d'accertamento e sanzionatorio è disciplinato dalla legge n°. 689/81.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite ai sensi dell'Art. 7/*bis* del Decreto Legislativo n. 267/2000. Con Deliberazione della Giunta Comunale verrà determinato l'importo della sanzione, giusto disposto di cui all'art. 16, comma 2, l. n° 689/81.
4. La sanzione amministrativa pecuniaria va riferita al singolo locale o punto vendita e non dipende dal numero di apparecchi - *ex* art. 110, comma 6, Tulps – ivi installati.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva si applica la sanzione accessoria della sospensione da 1 (uno) a 5 (cinque) giorni:
   - dell'attività, se trattasi di sala giochi autorizzata *ex* art. 86 Tulps;
   - del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, collocati nelle altre tipologie di attività autorizzate ai sensi dell'art. 86 e/o 88 Tulps (es. esercizi commerciali, locale o punto di offerta del gioco)
6. Si ha recidiva quando ad una prima violazione ne segua un'altra. Il periodo rilevante è di 365 giorni (annuale). Esso decorre dalla data di accertamento e contestazione dell'una e dell'altra violazione. Non rileva se il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta (ex art. 16 della l. 689/81) della sanzione.
7. Sono salve tutte le altre norme vigenti in materia.